


# Piano Regolatore Generale Comunale

Variante n \_\_\_\_ relativa agli allevamenti zootecnici in zona agricola E

**PRG**<sup>^</sup>  
udine



**Comune di Udine**  
**Servizio Edilizia Privata e Urbanistica**

Il Responsabile dell'Unità  
Organizzativa Gestione Urbanistica  
arch. Alessandro Bertoli

DATA:  
15 settembre 2022



## INDICE

- Relazione;
- Estratto norme tecniche di attuazione: vigente, testo di confronto, variante;
- Relazione di assenza di effetti sulle Zone Speciali di Conservazione;
- Aspetti paesaggistici: adeguamento al PPR;
- Asseverazione aspetti geologici e invarianza idraulica;
- Asseverazione variante di livello comunale ai sensi della LR 5/2007, articolo 63 sexies;
- *Allegato 1 – Tavola di analisi degli aspetti paesaggistici;*



## RELAZIONE

All'interno del processo di miglioramento della qualità dell'abitare sul territorio comunale, l'Amministrazione si è data l'obiettivo di rivedere e integrare le regole di insediamento degli allevamenti zootecnici in zona agricola, al fine di tutelare sia la residenza sita ai margini degli ambiti agricoli, sia gli operatori agricoli e zootecnici.

### Il PRGC vigente e il quadro normativo

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del comune di Udine, approvato con delibera consiliare numero 57 del 3 settembre 2012, è in vigore dal 10 gennaio 2013 e, successivamente all'approvazione, è stato modificato con 31 varianti parziali vigenti.

Il PRGC suddivide il territorio agricolo in zone:

- **E5**, le aree agricole irrigate e intensive, idonee allo sviluppo di un'agricoltura competitiva;
- **E6**, le aree di interesse agricolo a corona del sistema insediativo;
- **E7**, gli ambiti agricoli minori interposti tra il territorio agricolo e le aree urbanizzate del sistema insediativo;
- **E8**, piccole parti del territorio contigue al sistema insediativo, interessate da previsioni strategiche del PRGC.

Gli allevamenti aziendali e intensivi sono trattati dagli articoli 9, 14 e 15 delle norme tecniche di attuazione.

Il PRGC vigente definisce "allevamenti aziendali" quelli in cui la capacità produttiva di razioni alimentari è prodotta in azienda, almeno per il 25%.

Il parametro distintivo di allevamenti aziendali e intensivi è la superficie utile di edifici destinata al ricovero di animali (mq) in rapporto all'intera superficie aziendale (ha), variabile a seconda della specie allevata.

La realizzazione di nuovi allevamenti aziendali avviene mediante intervento diretto, mentre per gli intensivi è necessario approvare un piano di attuazione.

Per quanto attiene alle distanze tra allevamenti e zone residenziali (B e C) l'articolo 14 prescrive una distanza minima di 30 metri per gli allevamenti aziendali.

Per gli "allevamenti intensivi", l'articolo 15 prescrive una distanza minima degli allevamenti dalle zone residenziali (B e C) pari a 300 m, come imposto dalle norme del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG).

Le principali criticità della normativa di PRGC sono date dalla definizione di allevamenti "aziendali" e "intensivi" (per gli allevamenti più grandi e impattanti il

PURG usa il termine “industriali”), basata sull’uso del suolo e non su numero, specie e caratteristiche degli animali allevati; dalla distanza tra allevamenti aziendali e zone residenziali, non sempre sufficiente a tutelare la residenza da impatti odorigeni e ambientali; dalla necessità di specificare limiti di distanza dei nuovi allevamenti anche dalle case isolate sparse. È inoltre emersa l’esigenza di specificare che i limiti di distanza di allevamento in zona agricola devono essere rispettati anche dalle zone residenziali e dalle case sparse dei comuni contermini.

Lo studio di revisione e integrazione della norma di PRGC è iniziato con un confronto con le amministrazioni comunali confinanti di Tavagnacco, Reana del Rojale e Povoletto, e con le associazioni di categoria, con l’intento di assumere forme di regolamentazione coordinate e omogenee.

Sono stati interpellati anche l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), l’Azienda sanitaria del Friuli Centrale (ASU FC) e il Dipartimento di Prevenzione (SOC) sanità animale.

Sulla base dei dati forniti dall’ASU FC sono state mappate localizzazione e consistenza degli allevamenti nelle seguenti cartografie:

- Tavola 1: Localizzazione sul territorio e consistenza;
- Tavola 2A: Asini – Consistenza allevamenti e distanze;
- Tavola 2B: Bovini – Consistenza allevamenti e distanze;
- Tavola 2C: Caprini – Consistenza allevamenti e distanze;
- Tavola 2D: Cavalli – Consistenza allevamenti e distanze;
- Tavola 2E: Ovini – Consistenza allevamenti e distanze;
- Tavola 2F: Suini – Consistenza allevamenti e distanze.

Lo studio ha evidenziato che nel comune sono presenti insediamenti zootecnici di piccola e media dimensione, prevalentemente avicoli, compresi o marginali alle zone residenziali ed esterni all’ambito del centro storico.

Rilevante è anche la presenza di allevamenti suinicoli, siti principalmente a nord est del territorio comunale.

Per quanto attiene alle norme dei comuni contermini, si rilevano i seguenti orientamenti prevalenti:

- a) definizione di allevamenti di tipo aziendale e industriale sulla base di numero di capi e/o superficie dei ricoveri, con eventuale distinzione tra specie allevate; le distanze minime di allevamenti sono definite sulla base delle linee guida dell’Azienda Sanitaria, mai inferiori a quelle del PURG, per allevamenti industriali;
- b) definizione di allevamenti in base al numero di unità di bestiame adulto (UBA) e distanze calcolate moltiplicandosi il numero di UBA e un indice minimo di distanza; la distanza poi è incrementata mediante coefficienti di correzione che tengano conto del tipo di specie, stabulazione, aereazione, smaltimento delle deiezioni e orientamento dell’allevamento.

Il quadro normativo nazionale in materia di allevamenti presenta norme di carattere generale e specifiche di settore, prive però di valenza urbanistico edilizia.

Per la definizione di tipologie di allevamento meritano un cenno: il DPR 317/1996 che definisce il concetto di azienda e il Testo Unico delle Leggi Sanitarie che elenca l'allevamento di carattere intensivo tra le industrie insalubri. Sono vigenti norme in tema di protezione e benessere degli animali, il Testo Unico ambientale e i decreti legislativi di attuazione di norme comunitarie specifiche di settore (igienico-sanitarie, operativo-procedurali, finanziarie).

In particolare, tra le norme comunitarie si segnalano:

- la direttiva 2010/75/UE (*Emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*): che riconosce gli allevamenti intensivi tra i principali responsabili di emissioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua e definisce le soglie di posti bestiame che classificano un allevamento di pollame o suinicolo come intensivo (allegato 1 alla direttiva);
- la direttiva 2017/302/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la riduzione dell'impatto delle emissioni di allevamenti intensivi di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
- il regolamento (CE) 2018/1091 (*relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole*), di riferimento per la tabulazione incrociata di dati sulla struttura di aziende agricole e per i coefficienti di conversione dei capi in unità bestiame (allegato 1).

Anche a livello regionale, le discipline di settore in tema di allevamento zootecnico, pur non avendo una valenza prettamente urbanistico-edilizia, regolamentano tematiche specifiche; tra queste, ad esempio, la Direttiva Nitrati (aggiornata al DPGR 266/2022), il Regolamento per la disciplina ed esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale (di attuazione della LR 22/2010, articolo 8, commi 40 e 41) e la LR 20/2012 (e s.m.i.) che tratta l'allevamento di animali di affezione.

Il Codice regionale dell'edilizia (LR 19/2009,) all'articolo 5, comma 1, lettera n), definisce la destinazione d'uso di immobili per allevamenti industriali in zona agricola: *“superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;”*.

Si segnala che la delibera, cui la legge fa riferimento, non è stata emanata.

Per distanze di allevamenti zootecnici a carattere industriale è ancora vigente il PURG (1978) che definisce la distanza minima di allevamenti “industriali” da centri abitati di 300 metri, subordinando l'attuazione di questi a un piano

particolareggiato, fermo restando che il Comune può adottare scelte urbanistiche più restrittive.

Pur non avendo carattere normativo, le linee guida dell'azienda sanitaria (ASU FC) in materia di allevamenti (2011) assumono particolare valenza, perché considerano la tipologia e consistenza degli allevamenti in termini di capi e peso medio e definiscono dettagliatamente le distanze cautelative da zone residenziali e da case isolate per prevenire inconvenienti igienico sanitari dovuti a emissioni moleste. Le linee guida derivano da una lunga esperienza maturata e, seppur non prescrittive, vengono spesso assunte dai comuni come riferimento normativo per la localizzazione e il distanziamento dei nuovi insediamenti zootecnici.



## La variante.

La variante compie una revisione e integrazione delle norme vigenti per rispondere alle criticità evidenziate.

Le principali modifiche riguardano:

- la definizione e distinzione tra allevamenti a carattere aziendale e industriale, basata sulla consistenza dell'allevamento insediato, in funzione della specie allevata. La comparazione tra specie animali diverse avviene attraverso il parametro di Unità di Bestiame Adulto (UBA), unità che consente, rapportata alla superficie agricola utilizzata, di determinare la densità dell'allevamento stesso. La variante specifica le soglie di UBA che definiscono l'allevamento aziendale e quello industriale. I parametri soglia sono scelti anche alla luce delle Linee Guida dell'Azienda Sanitaria e della disciplina di settore. Ai fini del calcolo degli UBA è inserita una tabella di conversione, posta in allegato alle norme;
- la localizzazione delle attività di allevamento zootecnico a carattere aziendale e industriale, che viene destinata solo alle zone omogenee E5 e E6. Il PRGC vigente già prevede l'inedificabilità della zona omogenea E8, interessata da previsioni insediative strategiche del PRGC. La variante limita la possibilità di insediare nuove attività di allevamento aziendale in zona E7, al fine di tutelare gli ambiti agricoli minori, costituenti un'area di filtro tra zone residenziali e territorio agricolo circostante;
- la rideterminazione delle distanze minime tra allevamenti aziendali e zone residenziali;
- la previsione di norme specifiche finalizzate all'adeguamento degli articoli 14 e 15 al Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- l'introduzione del parametro di distanza tra allevamenti zootecnici e case isolate (De-is).

Il testo normativo degli articoli 9, 14 e 15 è stato inoltre rivisto per migliorare la leggibilità, attraverso una suddivisione della norma nei paragrafi "caratteristiche generali", "indici urbanistici ed edilizi", "altre prescrizioni"; le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone sono state riordinate.

**ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE: VIGENTE, TESTO DI CONFRONTO, VARIANTE.**

(~~testo barrato~~: soppresso; testo corsivo e sottolineato: inserito)

## NORME DI ATTUAZIONE

## Indice

<b>TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - FINALITÀ E APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE .....	3
ART. 2 - ELABORATI DEL PRGC.....	3
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....	5
ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI E ZONE OMOGENEE .....	5
<b>TITOLO 2° - SISTEMI, AMBITI E ZONE OMOGENEE.....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO 2° - SISTEMI, AMBITI E ZONE OMOGENEE.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO 1° - SISTEMA AMBIENTALE.....</b>	<b>8</b>
ART. 5 - PARCHI DEL TORRE, DEL CORMÔR E AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.).....	8
ART. 6 - ZONA INTERESSATA DAI CORSI D'ACQUA .....	8
ART. 7 - VERDE URBANO (VU).....	10
ART. 8 - VERDE DI PROTEZIONE DEI BORGHETTI DI MATRICE RURALE (VB).....	11
ART. 9 - ZONA AGRICOLA "E" .....	13
ART. 10 - EDIFICI PER RESIDENZA AGRICOLA.....	15
ART. 11 - ATTIVITÀ AGRITURISTICA .....	16
ART. 12 - STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI .....	16
ART. 13 - SERRE .....	16
ART. 14 - ALLEVAMENTI AZIENDALI .....	16
ART. 15 - ALLEVAMENTI INTENSIVI.....	17
ART. 16 - EDIFICI DESTINATI AL MANEGGIO O ADDESTRAMENTO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE.....	17
ART. 17 - EDIFICI A CARATTERE INDUSTRIALE E DI SERVIZIO .....	18
<b>CAPO 2° - SISTEMA INSEDIATIVO DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI.....</b>	<b>19</b>
<b>SEZIONE 1^ - LA RESIDENZA.....</b>	<b>19</b>
ART. 18 - AMBITO DEL CENTRO CITTÀ.....	19
ART. 19 - ZONA URBANA DI CARATTERE STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE "A".....	20
ART. 20 - ZONA RESIDENZIALE "B" .....	22
ART. 21 - ZONA B0 - NUCLEI STORICI MINORI E AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE .....	24
ART. 22 - ZONA B1: RESIDENZIALE INTENSIVA .....	27
ART. 23 - ZONA B2: RESIDENZIALE SEMINTENSIVA.....	28
ART. 24 - ZONA B3: RESIDENZIALE ESTENSIVA.....	29
ART. 25 - ZONA B4: RESIDENZIALE ESTENSIVA RADA .....	30
ART. 26 - AMBITI DI COMPLETAMENTO DI ZONA "B" .....	31
ART. 27 - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE "C" .....	33
ART. 28 - ZONA AX, BX, CX CON PIANO ATTUATIVO ADOTTATO, APPROVATO.....	35
ART. 29 - AMBITI TERRITORIALI SPECIALI .....	36
<b>SEZIONE 2^ - EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI.....</b>	<b>42</b>
ART. 30 - EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI .....	42
ART. 31 - LA SCHEDA DI ANALISI E VALUTAZIONE .....	43
ART. 32 - NORME GENERALI PER EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI.....	44
ART. 33 - NORME E CRITERI PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI ZONA B (B1-B2-B3-B4) .....	45
ART. 34 - NORME PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI ZONA B (B1-B2-B3-B4), SPECIFICHE PER FASCICOLO .....	46
ART. 35 - NORME PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI DIVERSE ZONE URBANISTICHE .....	47
<b>SEZIONE 3^ - LE ATTREZZATURE COLLETTIVE .....</b>	<b>48</b>
ART. 36 - ATTREZZATURE COLLETTIVE .....	48

ART. 37 -	ATTREZZATURE COLLETTIVE DI INTERESSE REGIONALE O COMPENSORIALE(P) .....	50
ART. 38 -	ATTREZZATURE COLLETTIVE URBANE E DI QUARTIERE (S) .....	53
ART. 39 -	ATTREZZATURE DELL'AMBITO DEL CENTRO CITTÀ: TIPI DI INTERVENTO .....	55
ART. 40 -	ALTRE ATTREZZATURE COLLETTIVE .....	56
ART. 41 -	AMBITI PUBBLICI SENSIBILI .....	56
CAPO 3° -	<b>SISTEMA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO</b> .....	58
ART. 42 -	ZONA PRODUTTIVA "D" .....	58
ART. 43 -	ZONA D1 e D1.p .....	59
ART. 44 -	ZONA D2: D2x e D2.n .....	61
ART. 45 -	ZONA D3 e D3t .....	62
ART. 46 -	ZONA COMMERCIALE "H" .....	64
ART. 47 -	ZONA H1 .....	65
ART. 48 -	ZONA H2: H2x e H2.n .....	66
ART. 49 -	ZONA H3 e H3zau .....	67
CAPO 4° -	<b>SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ</b> .....	69
ART. 50 -	VIABILITÀ, MOBILITÀ E SOSTA .....	69
ART. 51 -	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE .....	72
ART. 52 -	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (FERR) .....	73
ART. 53 -	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (ST) .....	73
ART. 54 -	CAVE E DISCARICHE .....	74
ART. 55 -	INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE .....	74
TITOLO 3° -	<b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE</b> .....	75
ART. 56 -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHEGGI .....	75
ART. 57 -	EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA .....	77
ART. 58 -	DEROGHE .....	78
ART. 59 -	PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E AMBIENTALI .....	78
ART. 60 -	VINCOLI E FASCE DI RISPETTO .....	81
APPENDICI NORMATIVE .....		85
APPENDICE 1 -	NORME TECNICHE DEL PARCO COMUNALE DEL CORMÔR .....	85
APPENDICE 2 -	NORME TECNICHE DEL PARCO COMUNALE DEL TORRE .....	85
APPENDICE 3 -	QUADERNO DELLE SCHEDE NORMA DEL PRGC .....	85
APPENDICE 4 -	QUADERNO DEI NUCLEI STORICI MINORI E DEGLI AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE .....	85
APPENDICE 5 -	EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI .....	85

**ART. 9 - ZONA AGRICOLA "E"****Caratteristiche generali**

La zona omogenea E è la parte del territorio comunale di valore ecologico ambientale destinata all'agricoltura e alle attività connesse con l'uso del territorio coltivato.

**Obiettivi di progetto**

Gli obiettivi del Piano sono:

- ❑ valorizzare e consolidare il sistema delle attività agricole, al fine di promuovere uno sviluppo del territorio rurale compatibile con gli equilibri ecologici e con le risorse ambientali;
- ❑ favorire l'insediamento in area agricola di funzioni compatibili anche sotto il profilo turistico e ricreativo (es.: fattorie didattiche, attività legate al tempo libero e al turismo sostenibile), anche promuovendo il recupero dei manufatti rurali dismessi;
- ❑ salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio edificato agricolo nella sua consistenza fisica e qualità ambientale;
- ❑ assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive;
- ❑ implementare e migliorare la rete ecologica (bacini di biodiversità, corridoi di connessione, percorsi, varchi, ecc.) tra il sistema ambientale della città consolidata e gli spazi aperti esterni;
- ❑ integrare il sistema ciclopedonale delle aree agricole - naturali (lungo gli elementi lineari quali corsi d'acqua, filari, strade poderali)
- ❑ valorizzare le aree agricole urbane, preservando l'integrità morfologica dei margini urbani e delle aree circostanti;
- ❑ incentivare il ricorso a soluzioni edilizie ecocompatibili.

**Destinazioni d'uso**

Nella zona omogenea E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- ❑ agricola e residenziale agricola;
- ❑ artigianale agricola;
- ❑ commerciale agricola;
- ❑ allevamenti aziendali e allevamenti intensivi;
- ❑ impianti e opere pubbliche.

Sono ammesse le strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 20/12.

**Articolazione delle zone E**

La zona E si articola nelle seguenti zone:

- ❑ **zona E5** - corrispondente a estese aree agricole, utilizzate per l'agricoltura intensiva, nelle quali preesistono condizioni infrastrutturali, in particolare di carattere irriguo, idonee allo sviluppo di una agricoltura competitiva;
- ❑ **zona E6** - corrispondente a estese aree destinate all'attività agricola dotate di condizioni ambientali idonee allo sviluppo della stessa;
- ❑ **zona E7** - corrispondente agli ambiti agricoli minori che si interpongono tra il territorio aperto agricolo e le aree urbanizzate del sistema insediativo;
- ❑ **zona E8** - corrispondente agli ambiti agricoli minori contigui alle aree urbanizzate del sistema insediativo, interessati da previsioni strategiche di PRGC.

### **Strumenti di attuazione e tipi di intervento**

Nelle zone E5-E6-E7 sono ammessi gli interventi sottoriportati, specificati in dettaglio nei seguenti articoli dal n. 10 al 17.

In **zona E6** il PRGC si attua:

a) mediante **intervento diretto**, per la realizzazione di:

- ☐ edifici residenziali agricoli;
- ☐ strutture produttive aziendali;
- ☐ serre;
- ☐ allevamenti aziendali;

b) mediante **Piano Attuativo**, per la realizzazione di:

- ☐ allevamenti intensivi;
- ☐ edifici destinati al maneggio e strutture per l'addestramento, l'allevamento e l'ospitalità di animali di attività agrituristiche;
- ☐ edifici a carattere industriale e di servizio, di cui al seguente art. 17.

In **zona E5** ed **E7** è ammessa la realizzazione degli interventi consentiti in zona E6, ad esclusione degli interventi soggetti a piano attuativo citati alla lettera b).

In **zona E5** l'attività agrituristica e quella didattica sono ammesse solo mediante il recupero di edifici esistenti.

La **zona E8** è inedificabile, ma la superficie fondiaria è computabile ai fini dell'edificazione in altra zona agricola.

Nelle zone E5-E6 è ammessa la realizzazione di strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 20/12: l'intervento, attuabile in modo diretto previa approvazione di un progetto generale unitario, deve rispettare i parametri edilizi del seguente art. 15, nel limite massimo di 2.500 mq di superficie coperta.

### **Altre prescrizioni**

Gli interventi sugli "edifici e ambiti urbani tutelati", evidenziati nelle tavole di zonizzazione e T1 delle Tutele Ambientali, Paesaggistiche e Storiche, sono soggetti alle norme degli articoli 30-31-32-35.

Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, purché caratterizzati da una integrazione sostanziale con i fabbricati. L'integrazione con i fabbricati dovrà caratterizzare tutti gli impianti solari ammessi in zona agricola.

Nel caso di proprietà agricola frazionata, nel computo della superficie fondiaria necessaria all'edificazione possono essere inclusi anche terreni non contigui, purché appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi nell'ambito di zone agricole. Quando i detti terreni insistono in territorio di Comuni diversi, il rilascio di titoli abilitativi è subordinato alla verifica delle previsioni urbanistiche degli altri Comuni interessati, dandone comunicazione agli stessi.

Per gli edifici costruiti prima del 11/09/1988 (data di entrata in vigore della Variante di adeguamento del PRGC al PURG) e destinati a usi produttivi (purché non nocivi o molesti e che ospitino attività produttive avviate e in corso), per quelli destinati a usi commerciali, ricettivi e di servizio nonché per attività per il tempo libero, possono essere ammessi incrementi della superficie utile degli edifici fino a un massimo di 500 mq. In ogni caso la superficie coperta totale non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.

Gli interventi di trasformazione degli elementi principali del paesaggio agrario, in particolare quelli connessi alla rete esistente della viabilità a servizio dell'utilizzo agricolo del territorio stesso (filari di alberi, siepi, boschetti, ecc.), dovranno essere dettagliatamente giustificati da motivi agronomici e colturali.

Non è ammesso il taglio di filari di gelsi (*Morus alba*; *Morus nigra*); in caso di impossibilità di mantenimento del filare, dovrà essere prevista una rilocalizzazione in siti idonei.

Nelle zone E le recinzioni dovranno preferibilmente essere realizzate in elementi vegetali autoctoni (siepi, filari, ...) con o senza rete fissata su pali, garantendo la fruizione ecologica.

### **Norme ambientali**

In caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia il progetto dovrà:

- ☐ proporre l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici produttivi;
- ☐ prevedere forme di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.

Gli interventi soggetti a Piano Attuativo dovranno:

- ☐ prevedere la piantumazione di siepi autoctone a protezione dei fabbricati;
- ☐ prevedere un'ideale fascia di mitigazione verso le zone residenziali B - C, avente funzione di protezione acustica, di depurazione atmosferica e di barriera visiva, piantumata con essenze arboree e arbustive di differenti specie, preferibilmente autoctone.

Strutture di assistenza, ricovero e recupero di animali:

- ☐ gli interventi dovranno rispettare anche le norme ambientali per i piani attuativi;
- ☐ le nuove volumetrie e superfici coperte dovranno avere un prevalente carattere di compattezza e continuità, al fine di conservare il carattere naturale-agricolo dell'insediamento e la preponderanza di superfici permeabili destinate a verde;
- ☐ le fasce di mitigazione dovranno essere realizzate anche a protezione delle residenze sparse;
- ☐ A tutela del benessere degli animali dovranno essere messi a dimora alberi e arbusti in numero e disposizione tali da garantire ai ricoveri un idoneo ombreggiamento estivo e la protezione da elementi di disturbo esterni (inquinamento acustico e atmosferico; visioni dirette moleste, ...), curando il mantenimento delle preesistenze arboree di pregio.
- ☐ la viabilità interna, esclusa quella prossima all'accesso su strada pubblica, dovrà avere un fondo naturale.

### **ART. 10 - EDIFICI PER RESIDENZA AGRICOLA**

... omissis ...

### **ART. 14 - ALLEVAMENTI AZIENDALI**

Sono considerati strutture produttive di allevamento aziendale (stalle, ricoveri per animali, ecc.) quelle in cui l'alimentazione del bestiame viene fatta regolarmente mediante razioni alimentari provenienti per almeno il 25% da produzioni aziendali e nei quali non si superano, con riferimento all'intera superficie aziendale, i seguenti valori di superficie utile per gli edifici destinati al ricovero degli animali:

- ☐ bovini, ovini, equini                      50 mq/ha;
- ☐ suini    100 mq/ha;
- ☐ avicoli e zootecnia minore              100 mq/ha

Per tutti i tipi di allevamento valgono i seguenti indici:

<b>H</b>	8,00 m
<b>Dc</b>	10,00 m
<b>Dz</b>	30,00 m (da zona B-C)
<b>De</b>	20,00 m per allevamenti bovini; 10,00 m per allevamenti avicoli e zootecnia minore; 30,00 m per allevamenti suini.

#### **ART. 15 - ALLEVAMENTI INTENSIVI**

Sono considerati allevamenti intensivi quelli che superano i limiti stabiliti per gli allevamenti aziendali.

Previa approvazione di un Piano Attuativo è consentita la realizzazione di allevamenti intensivi nel rispetto dei seguenti indici:

Per tutti i tipi di allevamento valgono i seguenti indici:

<b>SM</b>	10.000 mq
<b>QT</b>	0,30
<b>H</b>	8,00 m
<b>Dc</b>	20,00 m
<b>Dz</b>	300,00 m (da zona B-C)

L'indice **De** da rispettare per i diversi tipi di allevamento sono i seguenti:

Allevamento di bovini, equini, avicoli o zootecnia minore

<b>De</b>	60,00 m con esclusione dell'abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di 20,00 m
-----------	--

Allevamenti suinicoli

<b>De</b>	300,00 m con esclusione dell'abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di 30,00 m
-----------	---



## NORME DI ATTUAZIONE

## Indice

<b>TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - FINALITÀ E APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE .....	3
ART. 2 - ELABORATI DEL PRGC.....	3
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....	5
ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI E ZONE OMOGENEE.....	5
<b>TITOLO 2° - SISTEMI, AMBITI E ZONE OMOGENEE.....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO 2° - SISTEMI, AMBITI E ZONE OMOGENEE.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO 1° - SISTEMA AMBIENTALE.....</b>	<b>8</b>
ART. 5 - PARCHI DEL TORRE, DEL CORMÔR E AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.) .....	8
ART. 6 - ZONA INTERESSATA DAI CORSI D'ACQUA .....	8
ART. 7 - VERDE URBANO (VU).....	10
ART. 8 - VERDE DI PROTEZIONE DEI BORGHETTI DI MATRICE RURALE (VB).....	11
ART. 9 - ZONA AGRICOLA “E” .....	13
ART. 10 - EDIFICI PER RESIDENZA AGRICOLA.....	15
ART. 11 - ATTIVITÀ AGRITURISTICA .....	16
ART. 12 - STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI .....	16
ART. 13 - SERRE .....	16
ART. 14 - ALLEVAMENTI AZIENDALI <u>A CARATTERE AZIENDALE</u> .....	16
ART. 15 - ALLEVAMENTI INDUSTRIALI <u>A CARATTERE INDUSTRIALE</u> .....	17
ART. 16 - EDIFICI DESTINATI AL MANEGGIO O ADDESTRAMENTO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE.....	17
ART. 17 - EDIFICI A CARATTERE INDUSTRIALE E DI SERVIZIO .....	18
<b>CAPO 2° - SISTEMA INSEDIATIVO DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI.....</b>	<b>19</b>
<b>SEZIONE 1^ - LA RESIDENZA.....</b>	<b>19</b>
ART. 18 - AMBITO DEL CENTRO CITTÀ.....	19
ART. 19 - ZONA URBANA DI CARATTERE STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE “A”.....	20
ART. 20 - ZONA RESIDENZIALE “B” .....	22
ART. 21 - ZONA B0 - NUCLEI STORICI MINORI E AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE .....	24
ART. 22 - ZONA B1: RESIDENZIALE INTENSIVA .....	27
ART. 23 - ZONA B2: RESIDENZIALE SEMINTENSIVA.....	28
ART. 24 - ZONA B3: RESIDENZIALE ESTENSIVA.....	29
ART. 25 - ZONA B4: RESIDENZIALE ESTENSIVA RADA .....	30
ART. 26 - AMBITI DI COMPLETAMENTO DI ZONA “B” .....	31
ART. 27 - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE “C” .....	33
ART. 28 - ZONA AX, BX, CX CON PIANO ATTUATIVO ADOTTATO, APPROVATO.....	35
ART. 29 - AMBITI TERRITORIALI SPECIALI .....	36
<b>SEZIONE 2^ - EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI.....</b>	<b>42</b>
ART. 30 - EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI .....	42
ART. 31 - LA SCHEDA DI ANALISI E VALUTAZIONE.....	43
ART. 32 - NORME GENERALI PER EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI.....	44
ART. 33 - NORME E CRITERI PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI ZONA B (B1-B2-B3-B4) .....	45
ART. 34 - NORME PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI ZONA B (B1-B2-B3-B4), SPECIFICHE PER FASCICOLO .....	46
ART. 35 - NORME PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI DIVERSE ZONE URBANISTICHE .....	47
<b>SEZIONE 3^ - LE ATTREZZATURE COLLETTIVE.....</b>	<b>48</b>
ART. 36 - ATTREZZATURE COLLETTIVE .....	48

ART. 37 -	ATTREZZATURE COLLETTIVE DI INTERESSE REGIONALE O COMPENSORIALE(P) .....	50
ART. 38 -	ATTREZZATURE COLLETTIVE URBANE E DI QUARTIERE (S) .....	53
ART. 39 -	ATTREZZATURE DELL'AMBITO DEL CENTRO CITTÀ: TIPI DI INTERVENTO .....	55
ART. 40 -	ALTRE ATTREZZATURE COLLETTIVE .....	56
ART. 41 -	AMBITI PUBBLICI SENSIBILI .....	56
CAPO 3° -	<b>SISTEMA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO</b> .....	58
ART. 42 -	ZONA PRODUTTIVA "D" .....	58
ART. 43 -	ZONA D1 e D1.p .....	59
ART. 44 -	ZONA D2: D2x e D2.n .....	61
ART. 45 -	ZONA D3 e D3t .....	62
ART. 46 -	ZONA COMMERCIALE "H" .....	64
ART. 47 -	ZONA H1 .....	65
ART. 48 -	ZONA H2: H2x e H2.n .....	66
ART. 49 -	ZONA H3 e H3zau .....	67
CAPO 4° -	<b>SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ</b> .....	69
ART. 50 -	VIABILITÀ, MOBILITÀ E SOSTA .....	69
ART. 51 -	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE .....	72
ART. 52 -	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (FERR) .....	73
ART. 53 -	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (ST) .....	73
ART. 54 -	CAVE E DISCARICHE .....	74
ART. 55 -	INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE .....	74
TITOLO 3° -	<b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE</b> .....	75
ART. 56 -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHEGGI .....	75
ART. 57 -	EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA .....	77
ART. 58 -	DEROGHE .....	78
ART. 59 -	PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E AMBIENTALI .....	78
ART. 60 -	VINCOLI E FASCE DI RISPETTO .....	81
APPENDICI NORMATIVE	.....	85
APPENDICE 1 -	NORME TECNICHE DEL PARCO COMUNALE DEL CORMÔR .....	85
APPENDICE 2 -	NORME TECNICHE DEL PARCO COMUNALE DEL TORRE .....	85
APPENDICE 3 -	QUADERNO DELLE SCHEDE NORMA DEL PRGC .....	85
APPENDICE 4 -	QUADERNO DEI NUCLEI STORICI MINORI E DEGLI AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE .....	85
APPENDICE 5 -	EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI .....	85
<b><u>TABELLE</u></b>		
<b><u>TABELLA 1 -           TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)</u></b>		

## ART. 9 - ZONA AGRICOLA “E”

**Caratteristiche generali**

La zona omogenea E è la parte del territorio comunale di valore ecologico ambientale destinata all'agricoltura e alle attività connesse con l'uso del territorio coltivato.

**Obiettivi di progetto**

Gli obiettivi del Piano sono:

- ❑ valorizzare e consolidare il sistema delle attività agricole, al fine di promuovere uno sviluppo del territorio rurale compatibile con gli equilibri ecologici e con le risorse ambientali;
- ❑ favorire l'insediamento in area agricola di funzioni compatibili anche sotto il profilo turistico e ricreativo (es.: fattorie didattiche, attività legate al tempo libero e al turismo sostenibile), anche promuovendo il recupero dei manufatti rurali dismessi;
- ❑ salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio edificato agricolo nella sua consistenza fisica e qualità ambientale;
- ❑ assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive;
- ❑ implementare e migliorare la rete ecologica (bacini di biodiversità, corridoi di connessione, percorsi, varchi, ecc.) tra il sistema ambientale della città consolidata e gli spazi aperti esterni;
- ❑ integrare il sistema ciclopedonale delle aree agricole - naturali (lungo gli elementi lineari quali corsi d'acqua, filari, strade poderali)
- ❑ valorizzare le aree agricole urbane, preservando l'integrità morfologica dei margini urbani e delle aree circostanti;
- ❑ incentivare il ricorso a soluzioni edilizie ecocompatibili.

**Destinazioni d'uso**

Nella zona omogenea E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- ❑ agricola e residenziale agricola;
- ❑ artigianale agricola;
- ❑ commerciale agricola;
- ❑ allevamenti a carattere familiare per consumo o uso proprio, costituenti accessorio della residenza agricola.
- ❑ allevamenti a carattere aziendale e allevamenti intensivi industriale;
- ❑ impianti e opere pubbliche;
- ❑ attività agrituristiche o di maneggio;
- ❑ opere per assistenza, ricovero e recupero di animali di enti pubblici o associazioni per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della LR 20/2012.

~~Sono ammesse le strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 20/12.~~

**Articolazione delle zone E**

La zona E si articola nelle seguenti zone:

- ❑ **zona E5** - corrispondente a estese aree agricole, utilizzate per l'agricoltura intensiva, nelle quali preesistono condizioni infrastrutturali, in particolare di carattere irriguo, idonee allo sviluppo di una agricoltura competitiva;

- ❑ **zona E6** - corrispondente a estese aree destinate all'attività agricola dotate di condizioni ambientali idonee allo sviluppo della stessa;
- ❑ **zona E7** - corrispondente agli ambiti agricoli minori che si interpongono tra il territorio aperto agricolo e le aree urbanizzate del sistema insediativo;
- ❑ **zona E8** - corrispondente agli ambiti agricoli minori contigui alle aree urbanizzate del sistema insediativo, interessati da previsioni strategiche di PRGC.

### Strumenti di attuazione e tipi di intervento

Nelle zone E5-E6-E7 sono ammessi gli interventi sottoriportati, specificati in dettaglio nei seguenti articoli dal n. 10 al 17.

#### 1. In zona E6 il PRGC si attua:

- a) mediante **intervento diretto**, per la realizzazione di:
  - ❑ edifici residenziali agricoli;
  - ❑ strutture produttive aziendali;
  - ❑ serre;
  - ❑ allevamenti a carattere aziendale aziendale;
  - ❑ opere per assistenza, ricovero e recupero di animali di enti pubblici o associazioni per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della LR 20/2012, nel limite massimo di 2.500 mq e previa approvazione di un progetto generale unitario coerente con i parametri edilizi di cui al seguente articolo 15;
- b) mediante **Piano Attuativo**, per la realizzazione di:
  - ❑ allevamenti intensivi a carattere industriale;
  - ❑ edifici destinati al maneggio e strutture per l'addestramento, l'allevamento e l'ospitalità di animali di attività agrituristiche;
  - ❑ edifici a carattere industriale e di servizio, di cui al seguente art. 17.

In **zona E5 ed E7** è ammessa la realizzazione degli interventi consentiti in zona E6, ad esclusione degli interventi soggetti a piano attuativo citati alla lettera b).

#### 2. In zona E5 sono ammessi gli interventi diretti:

- ❑ di cui alla zona E6, comma 1, lettera a);
- ❑ di recupero di edifici esistenti, da destinare a uso agrituristico e didattico;

In **zona E5** l'attività agrituristica e quella didattica sono ammesse solo mediante il recupero di edifici esistenti.

#### 3. In zona E7 sono ammesse le opere e gli interventi diretti di cui alla zona E6, lettera a), ad esclusione di:

- ❑ opere per assistenza, ricovero e recupero di animali di enti pubblici o associazioni;
- ❑ allevamenti a carattere aziendale.

#### 4. La zona E8 è inedificabile, ma la superficie fondiaria è computabile ai fini dell'edificazione in altra zona agricola.

~~Nelle zone E5-E6 è ammessa la realizzazione di strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 20/12: l'intervento, attuabile in modo diretto previa approvazione di un progetto generale unitario, deve rispettare i parametri edilizi del seguente art. 15, nel limite massimo di 2.500 mq di superficie coperta.~~

### Altre prescrizioni

- 1. Gli interventi sugli "edifici e ambiti urbani tutelati", evidenziati nelle tavole di zonizzazione e T1 delle Tutele Ambientali, Paesaggistiche e Storiche, sono soggetti alle norme degli articoli 30-31-32-35.

2. Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, purché caratterizzati da una integrazione sostanziale con i fabbricati.  
L'integrazione con i fabbricati dovrà caratterizzare tutti gli impianti solari ammessi in zona agricola.
3. Nel caso di proprietà agricola frazionata, nel computo della superficie fondiaria necessaria all'edificazione possono essere inclusi anche terreni non contigui, purché appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi nell'ambito di zone agricole. Quando i detti terreni insistono in territorio di Comuni diversi, il rilascio di titoli abilitativi è subordinato alla verifica delle previsioni urbanistiche degli altri Comuni interessati, dandone comunicazione agli stessi.
4. ~~Per~~ ~~per~~ gli edifici costruiti prima del 11/09/1988 (data di entrata in vigore della Variante di adeguamento del PRGC al PURG) e destinati a usi produttivi (purché non nocivi o molesti e che ospitino attività produttive avviate e in corso), per quelli destinati a usi commerciali, ricettivi e di servizio nonché per attività per il tempo libero, possono essere ammessi incrementi della superficie utile degli edifici fino a un massimo di 500 mq. In ogni caso la superficie coperta totale non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
5. Gli interventi di trasformazione degli elementi principali del paesaggio agrario, in particolare quelli connessi alla rete esistente della viabilità a servizio dell'utilizzo agricolo del territorio stesso (filari di alberi, siepi, boschetti, ecc.), dovranno essere dettagliatamente giustificati da motivi agronomici e culturali.  
Non è ammesso il taglio di filari di gelsi (*Morus alba*; *Morus nigra*); in caso di impossibilità di mantenimento del filare, dovrà essere prevista una rilocalizzazione in siti idonei.
6. Nelle zone E le recinzioni dovranno preferibilmente essere realizzate in elementi vegetali autoctoni (siepi, filari, ...) con o senza rete fissata su pali, garantendo la fruizione ecologica.

#### **Norme ambientali**

1. In caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia il progetto dovrà:
  - ☐ proporre l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici produttivi;
  - ☐ prevedere forme di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.
2. Gli interventi soggetti a Piano Attuativo dovranno:
  - ☐ prevedere la piantumazione di siepi autoctone a protezione dei fabbricati;
  - ☐ prevedere un'idonea fascia di mitigazione verso le zone residenziali B - C, avente funzione di protezione acustica, di depurazione atmosferica e di barriera visiva, piantumata con essenze arboree e arbustive di differenti specie, preferibilmente autoctone.
3. ~~Per opere~~ ~~Strutture~~ di assistenza, ricovero e recupero di animali:
  - ☐ gli interventi dovranno rispettare anche le norme ambientali per i piani attuativi;
  - ☐ le nuove volumetrie e superfici coperte dovranno avere un prevalente carattere di compattezza e continuità, al fine di conservare il carattere naturale-agricolo dell'insediamento e la preponderanza di superfici permeabili destinate a verde;
  - ☐ le fasce di mitigazione dovranno essere realizzate anche a protezione delle residenze sparse;
  - ☐ A a tutela del benessere degli animali dovranno essere messi a dimora alberi e arbusti in numero e disposizione tali da garantire ai ricoveri un idoneo ombreggiamento estivo e la protezione da elementi di disturbo esterni (inquinamento acustico e atmosferico; visioni dirette moleste, ...), curando il mantenimento delle preesistenze arboree di pregio;
  - ☐ la viabilità interna, esclusa quella prossima all'accesso su strada pubblica, dovrà avere un fondo naturale.

#### **ART. 10 - EDIFICI PER RESIDENZA AGRICOLA**

... omissis ...

ART. 14 - ALLEVAMENTI AZIENDALI A CARATTERE AZIENDALE

Sono considerati strutture produttive di allevamento aziendale (stalle, ricoveri per animali, ecc.) quelle in cui l'alimentazione del bestiame viene fatta regolarmente mediante razioni alimentari provenienti per almeno il 25% da produzioni aziendali e nei quali non si superano, con riferimento all'intera superficie aziendale, i seguenti valori di superficie utile per gli edifici destinati al ricovero degli animali:

- ☐ bovini, ovini, equini \_\_\_\_\_ 50 mq/ha;
- ☐ suini \_\_\_\_\_ 100 mq/ha;
- ☐ avicoli e zootecnia minore \_\_\_\_\_ 100 mq/ha

Per tutti i tipi di allevamento valgono i seguenti indici:

- H** \_\_\_\_\_ 8,00 m
- De** \_\_\_\_\_ 10,00 m
- Dz** \_\_\_\_\_ 30,00 m (da zona B-C)
- De** \_\_\_\_\_ 20,00 m per allevamenti bovini;
- \_\_\_\_\_ 10,00 m per allevamenti avicoli e zootecnia minore;
- \_\_\_\_\_ 30,00 m per allevamenti suini.

**Caratteristiche generali**

1. Per allevamenti a carattere aziendale si intendono quelli in cui gli animali sono tenuti e allevati nei limiti di unità bestiame adulto (UBA) da 1,5 a 50.  
L'equivalenza di numero dei capi e unità bestiame adulto è calcolata mediante la Tabella 1 allegata alle presenti norme di attuazione.
2. Gli edifici destinati ad allevamenti aziendali di nuova realizzazione sono soggetti agli indici urbanistici ed edilizi di cui alla sezione successiva.
3. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento e il mutamento e/o aumento di capi di specie allevata di allevamenti aziendali esistenti, nei limiti di cui al comma 1, sono soggetti al rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di cui alla sezione successiva.

**Indici urbanistici ed edilizi**

1. Le opere devono rispettare gli indici seguenti:

- SM** \_\_\_\_\_ 5.000 mq.
- SC** \_\_\_\_\_ 50 mq/ha;
- H:** \_\_\_\_\_ 8,00 m;
- Dc** \_\_\_\_\_ 10,00 m;
- De** \_\_\_\_\_ 10,00 m;
- Ds** \_\_\_\_\_ articolo 50 delle presenti norme di attuazione;
- Dz, De-is** \_\_\_\_\_ nel rispetto della tabella seguente:

<b><u>UBA</u></b>	<b><u>Dz</u></b>	<b><u>De-is</u></b>
<u>UBA&lt;35</u>	<u>100 m</u>	<u>50 m</u>
<u>35≤UBA&lt;40</u>	<u>150 m</u>	<u>75 m</u>
<u>40≤UBA&lt;45</u>	<u>200 m</u>	<u>100 m</u>
<u>45≤UBA&lt;50</u>	<u>250 m</u>	<u>125 m</u>

2. Per De-is si intende la lunghezza minima frapposta tra ogni elemento sopra quota zero, costituente superficie coperta, e gli edifici isolati a uso residenziale, estranei alla proprietà.

**Altre prescrizioni**

1. I limiti di distanza di allevamento **Dz** e **De-is** devono essere rispettati anche verso zone residenziali e case isolate dei comuni contermini.

2. Ai fini della definizione delle distanze **Dz** e **De-is** è prescrittivo il parere dell'Azienda Sanitaria, quando richiesto dalla normativa di settore, nel rispetto degli indici minimi stabili al comma 1 della sezione Indici urbanistici ed edilizi.
3. Le opere per stoccaggio e accumulo degli effluenti di allevamento devono essere realizzate nel rispetto di criteri, disposizioni e distanze di cui al DGR 266/2022.
4. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento definiscono elementi e modalità di mitigazione visiva, inserimento paesaggistico, e di abbattimento degli impatti ambientali e odorigeni.
5. Nelle aree di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua i progetti e gli interventi si adeguano alle prescrizioni di cui all' articolo 23, comma 8 delle norme tecniche di attuazione del PPR.
6. Per allevamenti a carattere aziendale esistenti, aventi distanze inferiori a quelle prescritte, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque volti al miglioramento igienico sanitario o tecnologico.
7. Per strutture destinate all'allevamento di cani e gatti valgono le disposizioni di cui alla LR 20/2012. Nel caso di interventi di nuova costruzione la distanza minima da osservarsi è di 200,00 m da zone residenziali.

#### ART. 15 - ALLEVAMENTI INTENSIVI A CARATTERE INDUSTRIALE

~~Sono considerati allevamenti intensivi quelli che superano i limiti stabiliti per gli allevamenti aziendali.~~

~~Previo approvazione di un Piano Attuativo è consentita la realizzazione di allevamenti intensivi nel rispetto dei seguenti indici:~~

~~Per tutti i tipi di allevamento valgono i seguenti indici:~~

<del>SM</del>	<del>10.000 mq</del>
<del>QT</del>	<del>0,30</del>
<del>H</del>	<del>8,00 m</del>
<del>De</del>	<del>20,00 m</del>
<del>Dz</del>	<del>300,00 m (da zona B-C)</del>

~~L'indice **De** da rispettare per i diversi tipi di allevamento sono i seguenti:~~

~~Allevamento di bovini, equini, avicoli o zootecnia minore~~

~~De ————— 60,00 m con esclusione dell'abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di 20,00 m~~

~~Allevamenti suinicoli~~

~~De ————— 300,00 m con esclusione dell'abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di 30,00 m~~

#### Caratteristiche generali

1. Per allevamenti a carattere industriale si intendono gli allevamenti di animali, comprensivi di pertinenze e impianti, che superano le caratteristiche di quelli a carattere aziendale, secondo la definizione della LR 19/2009.  
Fino a provvedimento regionale è a carattere industriale l'allevamento superiore a 50 UBA.  
L'equivalenza di numero dei capi e unità bestiame adulto è calcolata mediante la Tabella 1 allegata alle presenti norme di attuazione.
2. Gli interventi di nuova costruzione di allevamenti a carattere industriale sono realizzati mediante Piano attuativo.

#### Indici urbanistici ed edilizi

1. Gli interventi devono rispettare gli indici seguenti:

<b>SM</b>	10.000 mq
-----------	-----------

<u>QT</u>	<u>0,30;</u>
<u>H:</u>	<u>8,00 m;</u>
<u>Dc</u>	<u>20,00 m;</u>
<u>De</u>	<u>15 m; 25 m per abitazione del custode o conduttore agricolo;</u>
<u>De-is</u>	<u>150 m</u>
<u>Ds</u>	<u>articolo 50 delle presenti norme di attuazione;</u>
<u>Dz</u>	<u>300 m</u>

2. Per **De-is** si intende la lunghezza minima frapposta tra ogni elemento sopra quota zero, costituente superficie coperta, e gli edifici isolati a uso residenziale, estranei alla proprietà.

#### Altre prescrizioni

1. I limiti di distanza di allevamento **Dz** e **De-is** devono essere rispettati anche verso zone residenziali e case isolate dei comuni contermini.
2. Il piano attuativo di nuovi insediamenti zootecnici a carattere industriale è:
  - a) formato per l'area di opere o loro pertinenze, non inferiore alla superficie minima di intervento (**SM**), di cui agli indici urbanistici ed edilizi della sezione precedente;
  - b) subordinato al parere dell'Azienda sanitaria competente. Eventuali maggiorazioni delle distanze Dz e De-is possono essere prescritte in sede di parere sanitario;
  - c) dotato di opportuni sistemi di disinquinamento e trattamento degli effluenti di allevamento, nonché di mitigazione dell'impatto odorigeno, anche in funzione della direzione dei venti dominanti;
  - d) schermato mediante fascia arborea o arbustiva autoctona, di profondità minima 6 metri, a densità colma verso zone residenziali e spazi pubblici.
3. Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento e il mutamento e/o aumento di capi di specie allevata che trasformano un allevamento aziendale in industriale sono soggetti agli indici urbanistici ed edilizi di cui alla sezione precedente.
4. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento definiscono elementi e modalità di mitigazione visiva, inserimento paesaggistico, e di abbattimento degli impatti ambientali e odorigeni.
5. Nelle aree di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua i progetti e gli interventi si adeguano alle prescrizioni di cui all' articolo 23, comma 8 delle norme tecniche di attuazione del PPR.



**TABELLE****Tabella 1. Tabella di conversione delle unità di bestiame adulto (UBA)**

<u>Allevamento</u>	<u>UBA/capo (a)</u>	<u>1.5 UBA</u>	<u>50 UBA (b)</u>
<u>AVICOLA</u>			
<u>Galline ovaiole</u>		<u>120</u>	<u>4.000</u>
<u>Polli da carne</u>		<u>150</u>	<u>5.000</u>
<u>BOVINO</u>			
		<u>1</u>	<u>50</u>
<u>CUNICOLO</u>			
		<u>22</u>	<u>750</u>
<u>EQUINO</u>			
		<u>1</u>	<u>50</u>
<u>OVINO E CAPRINO</u>			
	<u>0,100</u>	<u>15</u>	<u>500</u>
<u>SUINO</u>			
		<u>6</u>	<u>200</u>

(a) Fonte: Regolamento (CE) 2018/1091, allegato 1.

(b) Fonte: Linee guida dell'Azienda Sanitaria relativa alle distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo (Ottobre 2011).

In caso di modifiche e/o integrazioni delle Linee Guida dell'Azienda sanitaria valgono le Linee Guida integrate e/o aggiornate.

Ai fini del calcolo di UBA di un allevamento, dove indicato il rapporto UBA/capo o per specie affine o non indicata in tabella, si moltiplichino il numero di capi per il coefficiente UBA/capo (a), di cui al Regolamento CE 2018/1091.

## NORME DI ATTUAZIONE

## Indice

<b>TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - FINALITÀ E APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE .....	3
ART. 2 - ELABORATI DEL PRGC.....	3
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....	5
ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI E ZONE OMOGENEE .....	5
<b>TITOLO 2° - SISTEMI, AMBITI E ZONE OMOGENEE.....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO 2° - SISTEMI, AMBITI E ZONE OMOGENEE.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO 1° - SISTEMA AMBIENTALE.....</b>	<b>8</b>
ART. 5 - PARCHI DEL TORRE, DEL CORMÔR E AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.) .....	8
ART. 6 - ZONA INTERESSATA DAI CORSI D'ACQUA .....	8
ART. 7 - VERDE URBANO (VU).....	10
ART. 8 - VERDE DI PROTEZIONE DEI BORGHETTI DI MATRICE RURALE (VB).....	11
ART. 9 - ZONA AGRICOLA "E" .....	13
ART. 10 - EDIFICI PER RESIDENZA AGRICOLA.....	15
ART. 11 - ATTIVITÀ AGRITURISTICA .....	16
ART. 12 - STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI .....	16
ART. 13 - SERRE .....	16
ART. 14 - ALLEVAMENTI A CARATTERE AZIENDALE.....	16
ART. 15 - ALLEVAMENTI A CARATTERE INDUSTRIALE .....	17
ART. 16 - EDIFICI DESTINATI AL MANEGGIO O ADDESTRAMENTO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE.....	17
ART. 17 - EDIFICI A CARATTERE INDUSTRIALE E DI SERVIZIO .....	18
<b>CAPO 2° - SISTEMA INSEDIATIVO DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI.....</b>	<b>19</b>
<b>SEZIONE 1^ - LA RESIDENZA.....</b>	<b>19</b>
ART. 18 - AMBITO DEL CENTRO CITTÀ.....	19
ART. 19 - ZONA URBANA DI CARATTERE STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE "A".....	20
ART. 20 - ZONA RESIDENZIALE "B" .....	22
ART. 21 - ZONA B0 - NUCLEI STORICI MINORI E AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE.....	24
ART. 22 - ZONA B1: RESIDENZIALE INTENSIVA .....	27
ART. 23 - ZONA B2: RESIDENZIALE SEMINTENSIVA.....	28
ART. 24 - ZONA B3: RESIDENZIALE ESTENSIVA.....	29
ART. 25 - ZONA B4: RESIDENZIALE ESTENSIVA RADA .....	30
ART. 26 - AMBITI DI COMPLETAMENTO DI ZONA "B" .....	31
ART. 27 - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE "C" .....	33
ART. 28 - ZONA AX, BX, CX CON PIANO ATTUATIVO ADOTTATO, APPROVATO.....	35
ART. 29 - AMBITI TERRITORIALI SPECIALI .....	36
<b>SEZIONE 2^ - EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI.....</b>	<b>42</b>
ART. 30 - EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI.....	42
ART. 31 - LA SCHEDA DI ANALISI E VALUTAZIONE.....	43
ART. 32 - NORME GENERALI PER EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI.....	44
ART. 33 - NORME E CRITERI PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI ZONA B (B1-B2-B3-B4) .....	45
ART. 34 - NORME PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI ZONA B (B1-B2-B3-B4), SPECIFICHE PER FASCICOLO .....	46
ART. 35 - NORME PER EDIFICI E AMBITI URBANI DI DIVERSE ZONE URBANISTICHE .....	47
<b>SEZIONE 3^ - LE ATTREZZATURE COLLETTIVE .....</b>	<b>48</b>
ART. 36 - ATTREZZATURE COLLETTIVE .....	48

ART. 37 -	ATTREZZATURE COLLETTIVE DI INTERESSE REGIONALE O COMPENSORIALE(P) .....	50
ART. 38 -	ATTREZZATURE COLLETTIVE URBANE E DI QUARTIERE (S) .....	53
ART. 39 -	ATTREZZATURE DELL'AMBITO DEL CENTRO CITTÀ: TIPI DI INTERVENTO .....	55
ART. 40 -	ALTRE ATTREZZATURE COLLETTIVE .....	56
ART. 41 -	AMBITI PUBBLICI SENSIBILI .....	56
CAPO 3° -	<b>SISTEMA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO</b> .....	58
ART. 42 -	ZONA PRODUTTIVA "D" .....	58
ART. 43 -	ZONA D1 e D1.p .....	59
ART. 44 -	ZONA D2: D2x e D2.n .....	61
ART. 45 -	ZONA D3 e D3t .....	62
ART. 46 -	ZONA COMMERCIALE "H" .....	64
ART. 47 -	ZONA H1 .....	65
ART. 48 -	ZONA H2: H2x e H2.n .....	66
ART. 49 -	ZONA H3 e H3zau .....	67
CAPO 4° -	<b>SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ</b> .....	69
ART. 50 -	VIABILITÀ, MOBILITÀ E SOSTA .....	69
ART. 51 -	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE .....	72
ART. 52 -	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (FERR) .....	73
ART. 53 -	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (ST) .....	73
ART. 54 -	CAVE E DISCARICHE .....	74
ART. 55 -	INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE .....	74
TITOLO 3° -	<b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE</b> .....	75
ART. 56 -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHEGGI .....	75
ART. 57 -	EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA .....	77
ART. 58 -	DEROGHE .....	78
ART. 59 -	PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E AMBIENTALI .....	78
ART. 60 -	VINCOLI E FASCE DI RISPETTO .....	81
APPENDICI NORMATIVE	.....	85
APPENDICE 1 -	NORME TECNICHE DEL PARCO COMUNALE DEL CORMÔR .....	85
APPENDICE 2 -	NORME TECNICHE DEL PARCO COMUNALE DEL TORRE .....	85
APPENDICE 3 -	QUADERNO DELLE SCHEDE NORMA DEL PRGC .....	85
APPENDICE 4 -	QUADERNO DEI NUCLEI STORICI MINORI E DEGLI AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE .....	85
APPENDICE 5 -	EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI .....	85
TABELLE		
TABELLA 1 -	TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)	

**ART. 9 - ZONA AGRICOLA “E”****Caratteristiche generali**

La zona omogenea E è la parte del territorio comunale di valore ecologico ambientale destinata all'agricoltura e alle attività connesse con l'uso del territorio coltivato.

**Obiettivi di progetto**

Gli obiettivi del Piano sono:

- ❑ valorizzare e consolidare il sistema delle attività agricole, al fine di promuovere uno sviluppo del territorio rurale compatibile con gli equilibri ecologici e con le risorse ambientali;
- ❑ favorire l'insediamento in area agricola di funzioni compatibili anche sotto il profilo turistico e ricreativo (es.: fattorie didattiche, attività legate al tempo libero e al turismo sostenibile), anche promuovendo il recupero dei manufatti rurali dismessi;
- ❑ salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio edificato agricolo nella sua consistenza fisica e qualità ambientale;
- ❑ assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive;
- ❑ implementare e migliorare la rete ecologica (bacini di biodiversità, corridoi di connessione, percorsi, varchi, ecc.) tra il sistema ambientale della città consolidata e gli spazi aperti esterni;
- ❑ integrare il sistema ciclopedonale delle aree agricole - naturali (lungo gli elementi lineari quali corsi d'acqua, filari, strade poderali)
- ❑ valorizzare le aree agricole urbane, preservando l'integrità morfologica dei margini urbani e delle aree circostanti;
- ❑ incentivare il ricorso a soluzioni edilizie ecocompatibili.

**Destinazioni d'uso**

Nella zona omogenea E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- ❑ agricola e residenziale agricola;
- ❑ artigianale agricola;
- ❑ commerciale agricola;
- ❑ allevamenti a carattere familiare per consumo o uso proprio, costituenti accessorio della residenza agricola.
- ❑ allevamenti a carattere aziendale e industriale;
- ❑ impianti e opere pubbliche;
- ❑ attività agrituristica o di maneggio;
- ❑ opere per assistenza, ricovero e recupero di animali di enti pubblici o associazioni per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della LR 20/2012.

**Articolazione delle zone E**

La zona E si articola nelle seguenti zone:

- ❑ **zona E5** - corrispondente a estese aree agricole, utilizzate per l'agricoltura intensiva, nelle quali preesistono condizioni infrastrutturali, in particolare di carattere irriguo, idonee allo sviluppo di una agricoltura competitiva;
- ❑ **zona E6** - corrispondente a estese aree destinate all'attività agricola dotate di condizioni ambientali idonee allo sviluppo della stessa;
- ❑ **zona E7** - corrispondente agli ambiti agricoli minori che si interpongono tra il territorio aperto agricolo e le aree urbanizzate del sistema insediativo;

- **zona E8** - corrispondente agli ambiti agricoli minori contigui alle aree urbanizzate del sistema insediativo, interessati da previsioni strategiche di PRGC.

### Strumenti di attuazione e tipi di intervento

1. In **zona E6** il PRGC si attua:
  - a) mediante **intervento diretto**, per la realizzazione di:
    - edifici residenziali agricoli;
    - strutture produttive aziendali;
    - serre;
    - allevamenti a carattere aziendale;
    - opere per assistenza, ricovero e recupero di animali di enti pubblici o associazioni per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della LR 20/2012, nel limite massimo di 2.500 mq e previa approvazione di un progetto generale unitario coerente con i parametri edilizi di cui al seguente articolo 15;
  - b) mediante **Piano Attuativo**, per la realizzazione di:
    - allevamenti a carattere industriale;
    - edifici destinati al maneggio e strutture per l'addestramento, l'allevamento e l'ospitalità di animali di attività agrituristiche;
    - edifici a carattere industriale e di servizio, di cui al seguente art. 17.
2. In **zona E5** sono ammessi gli interventi diretti:
  - di cui alla zona E6, comma 1, lettera a);
  - di recupero di edifici esistenti, da destinare a uso agrituristico e didattico;
3. In **zona E7** sono ammesse le opere e gli interventi diretti di cui alla zona E6, lettera a), ad esclusione di:
  - opere per assistenza, ricovero e recupero di animali di enti pubblici o associazioni;
  - allevamenti a carattere aziendale.
4. La **zona E8** è inedificabile, ma la superficie fondiaria è computabile ai fini dell'edificazione in altra zona agricola.

### Altre prescrizioni

1. Gli interventi sugli "edifici e ambiti urbani tutelati", evidenziati nelle tavole di zonizzazione e T1 delle Tutele Ambientali, Paesaggistiche e Storiche, sono soggetti alle norme degli articoli 30-31-32-35.
2. Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, purché caratterizzati da una integrazione sostanziale con i fabbricati. L'integrazione con i fabbricati dovrà caratterizzare tutti gli impianti solari ammessi in zona agricola.
3. Nel caso di proprietà agricola frazionata, nel computo della superficie fondiaria necessaria all'edificazione possono essere inclusi anche terreni non contigui, purché appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi nell'ambito di zone agricole. Quando i detti terreni insistono in territorio di Comuni diversi, il rilascio di titoli abilitativi è subordinato alla verifica delle previsioni urbanistiche degli altri Comuni interessati, dandone comunicazione agli stessi.
4. Per gli edifici costruiti prima del 11/09/1988 (data di entrata in vigore della Variante di adeguamento del PRGC al PURG) e destinati a usi produttivi (purché non nocivi o molesti e che ospitino attività produttive avviate e in corso), per quelli destinati a usi commerciali, ricettivi e di servizio nonché per attività per il tempo libero, possono essere ammessi incrementi della superficie utile degli edifici fino a un massimo di 500 mq. In ogni caso la superficie coperta totale non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
5. Gli interventi di trasformazione degli elementi principali del paesaggio agrario, in particolare quelli connessi alla rete esistente della viabilità a servizio dell'utilizzo agricolo del territorio stesso (filari di alberi, siepi, boschetti, ecc.), dovranno essere dettagliatamente giustificati da motivi agronomici e colturali.  
Non è ammesso il taglio di filari di gelsi (*Morus alba*; *Morus nigra*); in caso di impossibilità di mantenimento del filare, dovrà essere prevista una rilocalizzazione in siti idonei.

6. Nelle zone E le recinzioni dovranno preferibilmente essere realizzate in elementi vegetali autoctoni (siepi, filari, ...) con o senza rete fissata su pali, garantendo la fruizione ecologica.

### **Norme ambientali**

1. In caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia il progetto dovrà:
  - ❑ proporre l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici produttivi;
  - ❑ prevedere forme di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.
2. Gli interventi soggetti a Piano Attuativo dovranno:
  - ❑ prevedere la piantumazione di siepi autoctone a protezione dei fabbricati;
  - ❑ prevedere un'ideale fascia di mitigazione verso le zone residenziali B - C, avente funzione di protezione acustica, di depurazione atmosferica e di barriera visiva, piantumata con essenze arboree e arbustive di differenti specie, preferibilmente autoctone.
3. Per opere di assistenza, ricovero e recupero di animali:
  - ❑ gli interventi dovranno rispettare anche le norme ambientali per i piani attuativi;
  - ❑ le nuove volumetrie e superfici coperte dovranno avere un prevalente carattere di compattezza e continuità, al fine di conservare il carattere naturale-agricolo dell'insediamento e la preponderanza di superfici permeabili destinate a verde;
  - ❑ le fasce di mitigazione dovranno essere realizzate anche a protezione delle residenze sparse;
  - ❑ a tutela del benessere degli animali dovranno essere messi a dimora alberi e arbusti in numero e disposizione tali da garantire ai ricoveri un idoneo ombreggiamento estivo e la protezione da elementi di disturbo esterni (inquinamento acustico e atmosferico; visioni dirette moleste, ...), curando il mantenimento delle preesistenze arboree di pregio;
  - ❑ la viabilità interna, esclusa quella prossima all'accesso su strada pubblica, dovrà avere un fondo naturale.

## **ART. 10 - EDIFICI PER RESIDENZA AGRICOLA**

... omissis ...

## **ART. 14 - ALLEVAMENTI A CARATTERE AZIENDALE**

### **Caratteristiche generali**

1. Per allevamenti a carattere aziendale si intendono quelli in cui gli animali sono tenuti e allevati nei limiti di unità bestiame adulto (UBA) da 1,5 a 50.  
L'equivalenza di numero dei capi e unità bestiame adulto è calcolata mediante la Tabella 1 allegata alle presenti norme di attuazione.
2. Gli edifici destinati ad allevamenti aziendali di nuova realizzazione sono soggetti agli indici urbanistici ed edilizi di cui alla sezione successiva.
3. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento e il mutamento e/o aumento di capi di specie allevata di allevamenti aziendali esistenti, nei limiti di cui al comma 1, sono soggetti al rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di cui alla sezione successiva.

### **Indici urbanistici ed edilizi**

1. Le opere devono rispettare gli indici seguenti:

<b>SM</b>	5.000 mq.
<b>SC</b>	50 mq/ha;
<b>H:</b>	8,00 m;
<b>Dc</b>	10,00 m;
<b>De</b>	10,00 m;
<b>Ds</b>	articolo 50 delle presenti norme di attuazione;
<b>Dz, De-is</b>	nel rispetto della tabella seguente:

<b>UBA</b>	<b>Dz</b>	<b>De-is</b>
UBA<35	100 m	50 m
35≤UBA<40	150 m	75 m
40≤UBA<45	200 m	100 m
45≤UBA<50	250 m	125 m

2. Per De-is si intende la lunghezza minima frapposta tra ogni elemento sopra quota zero, costituente superficie coperta, e gli edifici isolati a uso residenziale, estranei alla proprietà.

#### Altre prescrizioni

1. I limiti di distanza di allevamento **Dz** e **De-is** devono essere rispettati anche verso zone residenziali e case isolate dei comuni contermini.
2. Ai fini della definizione delle distanze **Dz** e **De-is** è prescrittivo il parere dell'Azienda Sanitaria, quando richiesto dalla normativa di settore, nel rispetto degli indici minimi stabili al comma 1 della sezione Indici urbanistici ed edilizi.
3. Le opere per stoccaggio e accumulo degli effluenti di allevamento devono essere realizzate nel rispetto di criteri, disposizioni e distanze di cui al DGR 266/2022.
4. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento definiscono elementi e modalità di mitigazione visiva, inserimento paesaggistico, e di abbattimento degli impatti ambientali e odorigeni.
5. Nelle aree di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua i progetti e gli interventi si adeguano alle prescrizioni di cui all' articolo 23, comma 8 delle norme tecniche di attuazione del PPR.
6. Per allevamenti a carattere aziendale esistenti, aventi distanze inferiori a quelle prescritte, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque volti al miglioramento igienico sanitario o tecnologico.
7. Per strutture destinate all'allevamento di cani e gatti valgono le disposizioni di cui alla LR 20/2012. Nel caso di interventi di nuova costruzione la distanza minima da osservarsi è di 200,00 m da zone residenziali.

#### ART. 15 - ALLEVAMENTI A CARATTERE INDUSTRIALE

##### Caratteristiche generali

1. Per allevamenti a carattere industriale si intendono gli allevamenti di animali, comprensivi di pertinenze e impianti, che superano le caratteristiche di quelli a carattere aziendale, secondo la definizione della LR 19/2009.  
Fino a provvedimento regionale è a carattere industriale l'allevamento superiore a 50 UBA. L'equivalenza di numero dei capi e unità bestiame adulto è calcolata mediante la Tabella 1 allegata alle presenti norme di attuazione.
2. Gli interventi di nuova costruzione di allevamenti a carattere industriale sono realizzati mediante Piano attuativo.

##### Indici urbanistici ed edilizi

1. Gli interventi devono rispettare gli indici seguenti:
 

<b>SM</b>	10.000 mq
<b>QT</b>	0,30;

<b>H:</b>	8,00 m;
<b>Dc</b>	20,00 m;
<b>De</b>	15 m; 25 m per abitazione del custode o conduttore agricolo;
<b>De-is</b>	150 m
<b>Ds</b>	articolo 50 delle presenti norme di attuazione;
<b>Dz</b>	300 m

2. Per **De-is** si intende la lunghezza minima frapposta tra ogni elemento sopra quota zero, costituente superficie coperta, e gli edifici isolati a uso residenziale, estranei alla proprietà.

#### Altre prescrizioni

1. I limiti di distanza di allevamento **Dz** e **De-is** devono essere rispettati anche verso zone residenziali e case isolate dei comuni contermini.
2. Il piano attuativo di nuovi insediamenti zootecnici a carattere industriale è:
  - a) formato per l'area di opere o loro pertinenze, non inferiore alla superficie minima di intervento (**SM**), di cui agli indici urbanistici ed edilizi della sezione precedente;
  - b) subordinato al parere dell'Azienda sanitaria competente. Eventuali maggiorazioni delle distanze Dz e De-is possono essere prescritte in sede di parere sanitario;
  - c) dotato di opportuni sistemi di disinquinamento e trattamento degli effluenti di allevamento, nonché di mitigazione dell'impatto odorigeno, anche in funzione della direzione dei venti dominanti;
  - d) schermato mediante fascia arborea o arbustiva autoctona, di profondità minima 6 metri, a densità colma verso zone residenziali e spazi pubblici.
3. Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento e il mutamento e/o aumento di capi di specie allevata che trasformano un allevamento aziendale in industriale sono soggetti agli indici urbanistici ed edilizi di cui alla sezione precedente.
4. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento definiscono elementi e modalità di mitigazione visiva, inserimento paesaggistico, e di abbattimento degli impatti ambientali e odorigeni.
5. Nelle aree di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua i progetti e gli interventi si adeguano alle prescrizioni di cui all' articolo 23, comma 8 delle norme tecniche di attuazione del PPR.



## TABELLE

**Tabella 1. Tabella di conversione delle unità di bestiame adulto (UBA)**

Allevamento	UBA/capo (a)	1,5 UBA	50 UBA (b)
<b>AVICOLA</b>			
Galline ovaiole		120	4.000
Polli da carne		150	5.000
<b>BOVINA</b>			
BOVINO		1	50
<b>CUNICOLA</b>			
CUNICOLO		22	750
<b>EQUINA</b>			
EQUINO		1	50
<b>OVINO E CAPRINO</b>			
OVINO E CAPRINO	0,100	15	500
<b>SUINO</b>			
SUINO		6	200

(a) Fonte: Regolamento (CE) 2018/1091), allegato 1.

(b) Fonte: Linee guida dell'Azienda Sanitaria relativa alle distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo (aggiornamento Ottobre 2011).

In caso di modifiche e/o integrazioni delle Linee Guida dell'Azienda sanitaria valgono le Linee Guida integrate e/o aggiornate.

Ai fini del calcolo di UBA di un allevamento, dove indicato il rapporto UBA/capo o per specie affine o non indicata in tabella, si moltiplichi il numero di capi per il coefficiente UBA/capo (a), di cui al Regolamento CE 2018/1091.



## RELAZIONE DI ASSENZA DI EFFETTI SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

**VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE - (RETE NATURA 2000, Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 79/409/CEE – D.G.R. 11 luglio 2014 n° 1323)**

---

### CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRGC

La variante ha in argomento la revisione delle norme di attuazione per allevamenti in zona agricola E.

L'Amministrazione Comunale di Udine intende procedere alla revisione dei contenuti normativi per i nuovi allevamenti zootecnici, vista la necessità di reinterpretare il sistema rurale considerando sia gli aspetti economico-produttivi, sia quelli ambientali e paesaggistici, anche nella tutela degli insediamenti residenziali contigui.

In particolare la variante valuta le interferenze tra allevamenti a carattere aziendale e industriale in zona agricola e gli insediamenti urbani e singoli isolati, ponendo come obiettivo la tutela dell'abitare, nel rispetto delle attività produttive esistenti.

Oggetto della variante è la modifica delle norme tecniche di attuazione, e più specificamente riguardo alla definizione delle tipologie di allevamento, all'indicazione dei limiti di distanza tra allevamenti, zone residenziali e case isolate, alle prescrizioni relative all'adeguamento al PPR.

Non sono intervenute modifiche alla zonizzazione, né ad altri elaborati di piano regolatore.

La direttiva comunitaria 92/43/CEE, recepita dall'Italia con DPR 08/09/1997 n. 357 prevede che siano oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza sui siti della rete di Natura 2000 i piani ed i progetti, anche non direttamente connessi alla gestione dei siti e quindi anche ad essi esterni, ma che potrebbero avere incidenze significative sui siti stessi, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Visto l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente 03/04/2000, successivamente designati Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui al decreto del MATTM di data 21/10/2013, e delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 74/409/CEE, da cui si evince che:

- a) nell'ambito del territorio del Comune di Udine non è stato individuato alcun sito della rete Natura 2000, non sono quindi presenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC; ex SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- b) nei territori dei Comuni limitrofi sono presenti le seguenti ZSC (ex SIC):
  - 1) ZSC - IT3320023 Magredi di Campoformido (Comune di Campoformido)

**2) ZSC - IT3320029 Confluenza fiumi Torre e Natisone (Comune di Pavia di Udine).**

Dato atto che la presente variante è finalizzata alla revisione delle norme di attuazione di zone agricole E, allo scopo di tutelare le aree di insediamenti residenziali e singoli isolati, nel rispetto delle attività agricole produttive esistenti;

constatato che le variazioni apportate dalla variante non interessano direttamente nessuna ZSC (SIC), tra quelle individuabili con criteri di prossimità nei Comuni limitrofi e nelle premesse richiamati e non producono incidenze sui relativi habitat né provocano effetti negativi indiretti su di essi, ma possono ritenersi migliorative in quanto sono volte a regolamentare le nuove attività di allevamento aziendale e industriale, che possono avere effetti sull'ambiente;

per quanto sopra, si ritiene che per effetto delle previsioni della presente variante:

- non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere attribuita la valenza di alterare e incidere negativamente sugli ambiti delle ZSC (SIC) presenti nei Comuni limitrofi, compresi nella "area vasta" circostante la Città di Udine;
- non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possono interferire (effetto indiretto) con le ZSC (SIC) anzidette.

**CONCLUSIONI**

**Pertanto, viste le disposizioni contenute nella DGR. n. 1323 dell' 11/07/2014, si ritiene che per la presente variante non sussistano le condizioni per l'attivazione della procedura di verifica di significatività dell'incidenza e/o di valutazione di incidenza.**

## Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE

A map of the Udine province in Italy, showing the boundaries of various municipalities. The map is labeled with the names of the municipalities: MORUZZO, PAGNACCO, TRICESIMO, REANA DEL ROJALE, POVOLETTA, FAEDIS, TORREANO, FASAGNA, MARTIGNACCO, TAVAGNACCO, MOIMACCO, CIVIDALE DEL FRIULI, REMANZACCO, UDINE, PASIAN DI PRATO, PRADAMANO, PREMARIACCO, CAMPOFORMIDO, BUTTRIO, POZZUOLO DEL FRIULI, MANZANO, PAVIA DI UDINE, LESTIZZA, MORTEGLIANO, SANTA MARIA LA LONGA, TRIVIGNANO UDINESE, TALMASSONS, BICINICO, and CHIOPRIS. Two specific locations are highlighted with green dotted patterns: IT3320023, located near CAMPOFORMIDO, and IT3320029, located near TRIVIGNANO UDINESE.



## **ASPETTI PAESAGGISTICI: ADEGUAMENTO AL PPR.**

### **Premessa**

La presente relazione, parte integrante della variante al PRGC del Comune di Udine relativa agli allevamenti zootecnici in zona E, viene redatta ai sensi dell'art. 57 quater co. 3 della LR 5/2007 per effetto del quale si opera l'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale per la presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, parte III, art 142 co.1 lett. c).

Nelle more dell'attività di conformazione del PRGC del Comune di Udine al Piano Paesaggistico Regionale, le varianti che hanno riflessi sul PPR e interessano porzioni del territorio comunale sono oggetto di adeguamento.

Nel caso di specie, le aree interessate dalla variante normativa insistono entro una fascia di tutela paesaggistica di 150 metri generata dalla presenza delle Rogge di Udine e Palma nonché dal Rio Tresemane, per effetto della quale i contenuti degli atti di pianificazione urbanistica, devono essere integrati con quanto stabilito all'art. 57 quater comma 3 della LR 5/2007 e smi.

Per le finalità di quanto previsto dalla legge si procede di seguito con l'attività di adeguamento.

## I riferimenti normativi per l'attività di adeguamento

La vigenza del Piano paesaggistico pone in capo alle amministrazioni comunali l'obbligo di conformazione dello strumento urbanistico alle disposizioni del PPR. In particolare, per le varianti che non coinvolgono l'intero territorio comunale e non hanno un carattere generale, nelle more di una più ampia attività di allineamento si procede con l'adeguamento puntuale.

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento fondamentali:

- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice);
- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate per legge; ulteriori contesti individuati dal Piano.

La parte strategica è costituita dalla composizione di tre distinte reti: la rete ecologica, la rete dei beni culturali e la rete della mobilità lenta.

L'area di intervento interessa beni paesaggistici di cui alla parte III del D.lgs 42/2004 e smi mentre non intercetta ulteriori contesti. Per tale casistica non si procederà con la trattazione della lettera c) di cui al comma 3 dell'art 57 quater della LR 5/2007 ma esclusivamente di quanto previsto alle lettere a-b) del medesimo comma.

### 3. *L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:*

- a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;*
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;*
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.*

In ordine al procedimento di adeguamento, l'art. 14 co. 8 delle Nta del PPR dispone che:

- 8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento o conformazione alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, è assicurata dall'acquisizione del parere del soprintendente, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.*



## Inquadramento procedurale della variante

La presente variante attiene a una revisione e integrazione normativo delle disposizioni inerenti alle zone agricole E per la disciplina degli “allevamenti zootecnici”.

Per caratteristiche è pertanto ricondotta tra quelle di livello comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della LR 5/2007, ricadendo nelle fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo ed nello specifico alla lettera c):

*c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura.*

Il procedimento di adozione e successiva approvazione della Variante è dettato ai commi da 2 a 7 del medesimo art. 63 sexies della LR 5/2007 e smi.

Il vigente PRGC suddivide il territorio agricolo comunale in zone così definite:

- E5, le aree agricole irrigate e intensive, idonee allo sviluppo di un'agricoltura competitiva;
- E6, le aree di interesse agricolo a corona del sistema insediativo;
- E7, gli ambiti agricoli minori interposti tra il territorio agricolo e le aree urbanizzate del sistema insediativo;
- E8, piccole parti del territorio contigue al sistema insediativo, interessate da previsioni strategiche del PRGC.

Le principali modifiche operate dalla variante riguardano:

- la definizione e distinzione tra allevamenti a carattere aziendale e industriale, basata sulla consistenza dell'allevamento insediato, in funzione della specie allevata. La comparazione tra specie animali diverse avviene attraverso il parametro di Unità di Bestiame Adulto (UBA), unità che consente, rapportata alla superficie agricola utilizzata, di determinare la densità dell'allevamento stesso. La variante specifica le soglie di UBA che definiscono l'allevamento aziendale e quello industriale. I parametri soglia sono scelti anche alla luce delle Linee Guida dell'Azienda Sanitaria e della disciplina di settore. Ai fini del calcolo degli UBA è inserita una tabella di conversione, posta in allegato alle norme;
- la localizzazione delle attività di allevamento zootecnico a carattere aziendale e industriale, che viene destinata solo alle zone omogenee E5 e E6. Il PRGC vigente già prevede l'inedificabilità della zona omogenea E8, interessata da previsioni insediative strategiche del PRGC. La variante limita la possibilità di insediare nuove attività di allevamento aziendale in zona E7, al fine di tutelare gli ambiti agricoli minori, costituenti un'area di filtro tra zone residenziali e territorio agricolo circostante;

- la rideterminazione delle distanze minime tra allevamenti aziendali e zone residenziali;
- la previsione di norme specifiche finalizzate all'adeguamento degli articoli 14 e 15 al Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- l'introduzione del parametro di distanza tra allevamenti zootecnici e case isolate (De-is).

Nell'affrontare tale revisione normativa, la vigenza del Piano Paesaggistico Regionale, ha imposto una verifica di coerenza in merito alle interferenze (seppur limitate e circoscritte) con le aree tutelate a fini paesaggistici.

## Inquadramento delle aree in rapporto alle aree tutelate

Al fine di inquadrare l'attività di adeguamento è stata operata un'elaborazione grafica intesa a rappresentare lo sviluppo delle zone E5 ed E6 alla scala comunale unitamente alle tutele paesaggistiche di cui alla parte III del Dlgs 42/2004 e smi, costituite dalle Rogge di Udine e Palma e dal Rio Tresemane.

Nella rappresentazione grafica (Allegato 1) è stata inserita una fascia di buffer di 100 m dalle zone residenziali B e C (come da normativa di PRGC) che di fatto riconduce a piccole porzioni di zone agricole quelle ricadenti in aree tutelate e che potenzialmente possono ospitare allevamenti aziendali. Mentre si può escludere già in questa sede, per conformazione dei luoghi e del tessuto insediativo in prossimità del reticolo idrografico tutelato, la possibilità di realizzare allevamenti industriali, in quanto la distanza di 300 metri dalle zone B e C preclude qualsiasi intervento in ambiti tutelati (si veda fascia buffer 300 m).

Le aree campite nella cartografia allegata come aree di possibile interferenza sono al contempo confinate e circoscritte per dimensione e sviluppo planimetrico, limitando di fatto anche lo sviluppo di allevamenti aziendali.

Per quanto sopra, atteso che le zone E5 ed E6 non incidono sulle aree riconosciute con *“Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 16 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle rogge sita nell'ambito del comune di Udine), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1956 e con Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 aprile 1989 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinico), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989”*, l'attività di adeguamento avviene rispetto a quanto stabilito all'art. 23 “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua” delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

## La verifica di coerenza con obiettivi indirizzi e direttive

Nel presente paragrafo, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 57 co.3 lett. a) si opera una verifica di coerenza con obiettivi della parte statutaria e strategica del PPR e indirizzi e direttive dei beni paesaggistici interessati dalla Variante.

La normativa del PPR, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori paesaggistici riconosciuti al territorio, individua gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi e all'intero territorio considerato.

### Gli obiettivi della parte statutaria del PPR sono:

<u>OBIETTIVI PARTE STATUTARIA</u>	<u>VERIFICA DI COERENZA</u>
<i>a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;</i>	L'intervento normativo operato viene ritenuto coerente con l'obiettivo in quanto opera una pianificazione degli allevamenti zootecnici più organica e puntuale anche in esito ad una consultazione con le Amministrazioni comunali confinanti e con il coinvolgimento di autorità ambientali quali l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e l'Arpa Fvg.
<i>b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;</i>	L'intervento normativo operato non è relazionabile con l'obiettivo. Tuttavia si fa esplicito rimando agli "obiettivi" del Piano per le zone E così come riportati all'art.9 della Norme di attuazione del PRGC che riguardano verso l'obiettivo.
<i>c) riqualificare le aree compromesse o degradate;</i>	L'intervento normativo operato non è relazionabile con l'obiettivo.
<i>d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;</i>	La distanza confermata di 300 m dalle zone B e C per gli allevamenti a carattere industriale, per connotazione del tessuto insediativo e del tracciato dei fiumi e corsi d'acqua che attraversano il territorio Comunale non prevede la costruzione di allevamenti a carattere industriale nelle zone tutelate (si veda l'allegato 1).
<i>e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro</i>	L'intervento normativo operato non è relazionabile con l'obiettivo, in quanto finalizzato a migliorare previsioni di

<i>compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.</i>	allevamenti zootecnici in zona agricola già consentiti.
--	---

**Gli obiettivi della parte strategica del PPR sono:**

<u>OBIETTIVI PARTE STRATEGICA</u>	<u>VERIFICA DI COERENZA</u>
a) <i>mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento dell'identità;</i>	L'intervento normativo operato non è relazionabile con l'obiettivo. Tuttavia si fa esplicito rimando agli "obiettivi" del Piano per le zone E così come riportati all'art. 9 della Norme di attuazione del PRGC che riguardano verso l'obiettivo.
b) <i>individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;</i>	L'intervento normativo operato non è relazionabile con l'obiettivo.
c) <i>contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici;</i>	L'intervento normativo operato non è relazionabile con l'obiettivo.
d) <i>perseguire la strategia di "consumo zero" del suolo;</i>	L'intervento normativo operato non contrasta con la strategia di consumo zero suolo, limitandosi a prevedere delle regole finalizzate al miglioramento dell'inserimento degli allevamenti zootecnici in zona agricola.
e) <i>conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi;</i>	L'intervento normativo operato è coerente con l'obiettivo. In tal senso, si fa esplicito rimando ai contenuti del vigente art. 9 delle Norme di attuazione del PRGC ed alle "altre prescrizioni" che sono state inserite agli art. 14 e 15 delle medesime norme.
f) <i>tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;</i>	La normativa attuale delle zone agricole (art 9) in termini di "obiettivi" unitamente alle "altre prescrizioni" previste per gli "allevamenti aziendali" e "industriali" di fatto contemplano delle norme finalizzate ad una più ampia tutela paesaggistica.
g) <i>indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.</i>	L'integrazione normativa operata è coerente con l'obiettivo per effetto delle "altre prescrizioni" inserite per gli allevamenti a carattere aziendale e per gli

	allevamenti a carattere industriale.
--	--------------------------------------

La tabella che segue riprende gli indirizzi e le direttive riportati rispettivamente al comma 6 ed al comma 7 dell'art. 23 delle NTA del PPR.

**Tab.4.1: Verifica di coerenza con gli indirizzi del bene paesaggistico**

<u>Indirizzi di cui all'art. 23 co.6 delle NTA del PPR</u>	<u>Verifica coerenza</u>
a) <i>salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;</i>	Il vigente PRGC all'art. 9 dettaglia una serie di norme comuni alle zone E, delle quali si fa esplicito rimando agli "obiettivi" ed alle "norme ambientali" quali riferimenti per la coerenza con l'obiettivo. A questo vanno legate anche le "altre prescrizioni" inserite all'art. 14 "allevamenti aziendali" e le "altre prescrizioni" inserite all'art. 15 "allevamenti industriali". La variante normativa è pertanto coerente con l'obiettivo.
b) <i>limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;</i>	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.
c) <i>conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;</i>	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.
d) <i>garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;</i>	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.
e) <i>salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei</i>	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.

<p><i>loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;</i></p>	
<p><i>f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;</i></p>	<p>Tra le prescrizioni inserite nell'articolato normativo riguardante gli allevamenti, si è stabilito che "il progetto di opere di nuova costruzione o ampliamento, definisce le modalità di mitigazione visiva e di inserimento paesaggistico". Verificato graficamente che gli allevamenti industriali non intervengono in zone tutelate, prevendendo in situazioni circoscritte solo quelli aziendali, la disposizione introdotta permette di stabilire una coerenza con l'indirizzo.</p>
<p><i>g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione / rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;</i></p>	<p>Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.</p>

Per quanto emerge dalla valutazione di coerenza con gli indirizzi, non si registrano disallineamenti, atteso che la coerenza può essere rilevabile solo con gli indirizzi di cui alle lettere a) ed f) mentre per gli altri punti l'intervento normativo proposto non è relazionabile direttamente.

Pertanto nelle tabelle che seguono verrà affrontata una verifica di coerenza con le direttive riportate alle lettere a) ed f) di cui al comma 7 dell'art. 23 delle NTA del Piano paesaggistico regionale.

**Tab.4.2: Verifica di coerenza con le direttive del bene paesaggistico**

<u>Direttive di cui all'art. 23 co.7 delle NTA del PPR</u>	<u>Verifica coerenza</u>
a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, anche nel rispetto delle previsioni e dei vincoli imposti dal Piani di assetto idrogeologico:	
i. la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante. Tuttavia, gli obiettivi già presenti per le zone agricole di cui all'art. 9 delle norme di attuazione del PRGC, rappresentano già una prima coerenza verso tale obiettivo.
ii. la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.
iii. l'individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.
iv. l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca)	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.



<p><i>che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;</i></p>	
<p><i>v. l'individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;</i></p>	<p>Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.</p>
<p><i>vi. la delimitazione delle seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione:</i></p> <p><i>aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);</i></p> <p><i>aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>i. insediamenti industriali ed artigianali;</i></li> <li><i>ii. insediamenti di attrezzature commerciali;</i></li> <li><i>iii. servizi e attrezzature collettive.</i></li> </ul>	<p>Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.</p>

vii. <i>il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34.</i>	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.
---	---

Per quanto emerge dalla verifica di coerenza, la specificità della variante non è tale da trovare delle correlazioni con le direttive di cui al comma 7 alla lettera a) dell'art. 23 delle NTA del Piano paesaggistico regionale.

<u>Direttive di cui all'art. 23 co.7 delle NTA del PPR</u>	<u>Verifica coerenza</u>
f) <i>ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera f), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:</i>	
i. <i>individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico;</i>	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.
ii. <i>individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;</i>	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante.
iii. <i>prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;</i>	Direttiva non correlabile con i contenuti della variante. La variante non prevede nuova edificazione lungo le sponde dei corsi d'acqua.

Per quanto emerge dalla verifica di coerenza, la specificità della variante non è tale da trovare delle correlazioni con le direttive di cui al comma 7 alla lettera f) dell'art. 23 delle NTA del Piano paesaggistico regionale.

## **Il recepimento delle prescrizioni d'uso**

Le prescrizioni d'uso, per il bene paesaggistico “Fiumi torrenti corsi d'acqua” che intercetta la Variante al PRGC, sono contemplate al comma 8 dell'art. 23 della NTA del PPR.

Le stesse sono organizzate su 5 punti elencati con le lettere a, b, c, d, e.

Valutata la portata e la specificità della variante e tenuto conto dei contenuti normativi di cui agli art. 9-14-15 delle norme di attuazione del PRGC, trattandosi di interventi legati al miglioramento delle vigenti norme in materia di allevamenti zootecnici, nelle more della redazione di una variante di conformazione del PRGC al PPR, è stato introdotto all'interno delle “Altre prescrizioni” riportate all'art. 14 “allevamenti a carattere aziendale” e all'art. 15 “allevamenti a carattere industriale” un rimando dinamico alle prescrizioni d'uso di cui all'art. 23 co.8 delle NTA del PPR.

Stabilito che la variante opera in forma puntuale all'interno di previsioni circoscritte in zona agricola rispetto ad una regolamentazione più ampia di usi e destinazioni che caratterizza le zone E, si ritiene di demandare l'attività di declinazione delle prescrizioni d'uso nell'ambito di una variante di conformazione con elementi, analisi conoscitive e un quadro di riferimento di maggior dettaglio, evitando di omologare talune prescrizioni a interventi e destinazioni non proprie della presente variante.



**COMUNE DI UDINE**  
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica  
Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Udine, 15/09/2022

**OGGETTO: ASSEVERAZIONE degli aspetti geologici e in materia di invarianza idraulica della variante al PRGC relativa agli allevamenti zootecnici in zona agricola E.**

**ASSEVERAZIONE**

Ai sensi dell'art. 10, comma 4° ter, della Legge Regionale 27/88 e dell'articolo 20 della Legge Regionale 16/2009.

Il sottoscritto arch. Alessandro Bertoli in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica del Comune di Udine, progettista della variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa all'oggetto

**ATTESTA**

- che per il presente strumento urbanistico non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della Legge Regionale 27/88 e agli articoli 16 e 20 della Legge Regionale 16/2009, in quanto già reso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna – Servizio geologico, con parere n. 39/2011 del 23 giugno 2011, preliminarmente all'adozione del PRGC ora in vigore rispetto al quale non si introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
- che la presente variante al PRGC, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 19 bis della L.R. 11/2015 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 27.03.2018, n.83/Pres. non è soggetta al rispetto del principio di invarianza idraulica e non rientra nell'ambito del relativo Regolamento attuativo.

Il Responsabile dell'U.Org.  
Gestione Urbanistica  
*arch. Alessandro Bertoli*





**COMUNE DI UDINE**  
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica  
Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Udine, 15/09/2022

**OGGETTO: ASSEVERAZIONE di “variante di livello comunale” al PRGC ai sensi dell’art. 63 sexies comma 2, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i. relativa agli allevamenti zootecnici in zona agricola.**

**RELAZIONE - ASSEVERAZIONE**

Ai sensi dell’art. 63 sexies comma 1, della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i., il sottoscritto arch. Alessandro Bertoli in qualità di Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica del Comune di Udine, progettista della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale in argomento

**ATTESTA**

- che il presente strumento urbanistico costituisce “variante di livello comunale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 sexies comma 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i., trattandosi di variante finalizzata alla revisione normativa sugli allevamenti in zona agricola E;

- che in particolare quanto riferito all’ Art. 63 sexies “Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici” comma 1, qualora prevedano almeno una delle fattispecie elencate, tra cui per il caso in esame sono individuabili:

*“c) le modifiche alle norme di attuazione, l’individuazione grafica dell’area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura.”*

Il Responsabile dell’U.Org.  
Gestione Urbanistica  
arch. Alessandro Bertoli

